

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 02 luglio 2026

14) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI CORCIONE, DE ROSA, DI GIULIO, GALLO)

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dall'Avv. * con studio in * alla via *, il quale ha domandato delucidazioni in ordine al rapporto tra il diritto di difesa e il divieto di far visionare al cliente documenti allegati a corrispondenza tra colleghi qualificata come riservata;
- udita la relazione dei Consiglieri De Rosa, Gallo e Di Giulio, anche in sostituzione del Cons. Corcione;
- ritenuto che la richiesta di parere, per come formulata, ha portata generale, osserva quanto segue.

In merito al quesito proposto, appare utile, in primo luogo, richiamare l'art. 48 del Codice Deontologico Forense a mente del quale:

"1. L'avvocato non deve produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte.

2. L'avvocato può produrre la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando la stessa:

- a) costituisca perfezionamento e prova di un accordo;*
- b) assicuri l'adempimento delle prestazioni richieste.*

3. L'avvocato non deve consegnare al cliente e alla parte assistita la corrispondenza di cui al comma 1; può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al collega che gli succede, a sua volta tenuto ad osservare il medesimo dovere di riservatezza.

4. L'abuso della clausola di riservatezza costituisce autonomo illecito disciplinare.

5. La violazione dei divieti di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura".

Ancora, è opportuno porre riferimento all'art. 27 del Codice Deontologico Forense il quale, nel disciplinare il "dovere di informazione", espressamente prevede, al comma 6, che *"L'avvocato, ogni qualvolta ne venga richiesto, deve informare il cliente e la parte assistita sullo svolgimento del mandato a lui affidato e deve fornire loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, **fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice**".*

Sulla scorta delle disposizioni dianzi richiamate è possibile affermare come l'avvocato sia tenuto ad un rigoroso rispetto del dovere di riservatezza in ordine alla corrispondenza intercorsa con il collega e tale obbligo deve estendersi anche alla documentazione eventualmente allegata, essendo stato precisato che *"Pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il professionista che utilizzi in giudizio copia di assegni allegati ad una lettera espressamente definita dal collega di controparte "riservata*

personale" (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 8 novembre 2001, n. 230).

Vale la pena evidenziare poi come sia stato, a più riprese, ribadito che *"Tale norma deontologica è dettata a salvaguardia del corretto svolgimento dell'attività professionale e, salve le eccezioni previste espressamente, prevale persino sul dovere di difesa"* (cfr., *ex multis*, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 16 marzo 2025, n. 356).

Sulla scorta di quanto sopra, questo Consiglio ritiene l'inderogabilità del divieto posto dal codice deontologico forense in ordine alla corrispondenza scambiata con il collega e qualificata come riservata la quale deve ritenersi estesa anche alla documentazione allegata.

Corre, infine, l'obbligo di precisare che:

- fatti salvi i compiti e poteri del Consiglio dell'Ordine, tramite apposita Commissione, di verifica della compatibilità dell'iscrizione caso per caso, con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;
- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;
- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

...OMISSIS...

Il Consigliere Segretario

F.to Avv. Laura Di Tillio

Il Presidente

F.to Avv. Federico Squartecchia